

**Intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, nonché la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture.**

In data 4 maggio 2022, presso la sede di Regione Liguria, sita in Piazza De Ferrari, 1,

Regione Liguria

CGIL Liguria, CISL Liguria, UIL Liguria


sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa.

**Premesso che:**

- a) con l'avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento del bilancio a lungo termine dell'Unione europea, l'attenzione è posta sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario denominato *NextGenerationUE*, avente carattere temporaneo e ideato per stimolare una ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa, finalizzata a garantire la possibilità di fronteggiare esigenze impreviste;
- b) in tale contesto si inserisce il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea formulata il 22 giugno 2021;
- c) gli interventi rientranti nel PNRR costituiscono una formidabile opportunità sia per il sistema delle imprese liguri e, in particolare, di quelle edili, sia per i lavoratori che potranno concorrere a realizzare un significativo miglioramento del territorio regionale e dei suoi sistemi infrastrutturali, nonché del livello qualitativo delle strutture sanitarie pubbliche della Liguria;
- d) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato, in particolare, dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) contiene misure volte a semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture poste in essere;
- e) il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, introduce importanti modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- f) con deliberazione della Giunta regionale n. 3679 del 1° luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR" – cui si fa espresso rinvio –, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione), sono state introdotte ulteriori misure volte ad assicurare ulteriori forme di prevenzione nei confronti delle infiltrazioni criminali e di trasparenza anticrimine;



1



- g) con decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R) del 15.03.2022, n. 1619, è stato pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse al fine di predisporre un elenco di professionisti e un elenco di operatori economici necessari per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
- h) il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione regionale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa;
- i) il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:
- può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
  - può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
  - può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;
  - può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di *dumping* sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità;
- j) Le Parti ribadiscono l'attualità dell'ordine del giorno del 10 marzo 2021 del Consiglio regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Liguria, che impegna il Presidente e la Giunta regionale a prevedere, nei provvedimenti attuativi del disegno di legge regionale, azioni di armonizzazione, accompagnamento e sostegno operativo alle amministrazioni appaltanti liguri, anche per il tramite della S.U.A.R, al fine di assicurare che gli interventi nel territorio ligure vengano realizzati da imprese in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficacia.
- k) le Parti ritengono l'offerta economicamente più vantaggiosa lo strumento ordinario di valutazione delle offerte per tutte le tipologie di appalto e, in via esclusiva, in quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, al fine di valutare la qualità complessiva delle offerte, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro, compatibilmente con il quadro normativo vigente;
- l) le Parti ritengono che l'imprenditoria locale sia una ricchezza per il territorio ligure avente tutte le capacità tecnico/occupazionali idonee a realizzare le opere oggetto del presente protocollo d'intesa in quanto:
- vantano positiva esperienza nell'esecuzione di lavori pubblici;
  - sono operatori economici che possiedono una significativa conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e dei territori all'interno dei quali si deve operare, sia in termini di locali tecnici di supporto che di mezzi e personale specializzato;
  - sono in grado di intervenire con la necessaria prontezza;
  - dispongono di sede legale o operativa nel luogo in cui viene svolta l'attività imprenditoriale e dove sono conservati materiali e attrezzature.
- m) le Parti ritengono prioritaria e responsabile la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale 13

2



- w) le Parti, a fronte delle problematiche relative ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, imprese irregolari e cooperative spurie, caporalato, evasione fiscale e contributiva, irregolarità contrattuali, che indeboliscono la crescita economica, la coesione sociale, la credibilità delle Istituzioni pubbliche e la qualità del lavoro nei territori della Liguria, esprimono l'auspicio che le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sul territorio regionale, possano essere rafforzate.

Le Parti, pertanto, per tutte le ragioni anzi espresse, ritengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, composto da una parte generale contenente una disciplina comune alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e due parti speciali con disposizioni più specifiche differenti, rispettivamente, in lavori (Sezione I) e in servizi e forniture (Sezione II).

## **PARTE GENERALE**

### **Articolo 1**

#### **(Premesse e ambito di applicazione)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.
2. Il presente protocollo si applica alla SUAR e alle sue articolazioni di cui alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 ("Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione") e alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/2021.
3. La parte generale del presente protocollo si applica a tutte le procedure di affidamento e assegnazione di lavori, servizi e forniture.
4. La finalità del presente Protocollo d'Intesa sono la tutela dei lavoratori in termini di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di garanzia del livello occupazionale, la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti nonché la promozione degli appalti di Regione e degli altri Enti di cui alla L.R. n. 2/2021, presso il sistema degli operatori economici, con particolare riguardo a quelli liguri.
5. Le disposizioni del presente Protocollo d'Intesa possono essere applicate anche dalle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio ligure.

### **Articolo 2**

#### **(Incontro informativo)**

1. Le Parti si incontrano trimestralmente per condividere le informazioni circa l'attività di progettazione di interventi attraverso affidamenti e/o aggiudicazioni concernenti lavori, servizi e forniture.


### **Articolo 3**

#### **(Applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro)**

1. Nei bandi di gara sarà prevista l'obbligatorietà di applicazione da parte di tutte le imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'appalto (appaltatori, affidatari, subappaltatori) dei CCNL nazionali e, ove presenti, territoriali di settore e di II livello, in base alle tipologie delle attività prevalenti e settore oggetto dell'appalto, sottoscritti tra le associazioni di imprese e le OOSS comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. Le Parti si impegnano alla definizione di una declaratoria (che costituirà un addendum al presente protocollo), attraverso specifico confronto tecnico da concludersi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, in cui vengano specificati i CCNL di riferimento in base alle diverse attività oggetto degli appalti.



4



**Articolo 4**  
**(Subappalto)**

1. Ai lavoratori impiegati nei subappalti in attività riconducibili in misura prevalente all'oggetto dell'appalto deve essere garantita l'applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle Parti firmatarie dell'accordo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i medesimi diritti, le medesime condizioni normative ed economiche, il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro applicate ai lavoratori impiegati dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

**Articolo 5**  
**(Misure di legalità)**

1. Ai fini dell'applicazione di adeguate misure di legalità sono fondamentali le informazioni della "banca dati degli esecutori", adottata e costantemente alimentata a cura delle imprese coinvolte incluse quelle in subappalto. Tale strumento è volto a garantire la legittimità e la piena legalità del sistema di appalti e subappalti, nonché la regolarità contributiva e retributiva e il contrasto al lavoro irregolare e la sicurezza dei lavoratori, consentendo al Gruppo Interforze lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

**Articolo 6**  
**(Monitoraggio sull'applicazione dell'accordo)**

1. Le parti firmatarie si impegnano ad effettuare riunioni periodiche finalizzate a monitorare lo stato di applicazione delle clausole del presente accordo.

**PARTE SPECIALE**

**SEZIONE I**

**Appalti di lavori**

**Articolo 7**  
**(Incontro preventivo)**

1. La S.U.A.R. o, comunque, l'Amministrazione che cura la gara fissa, con le O.O.S.S. firmatarie del presente protocollo, un incontro preventivo finalizzato a dare adeguata informativa dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche più significative dell'appalto stesso nonché volto a condividere le informazioni in ordine all'impiego ed eventuale reclutamento delle maestranze.

**Articolo 8**  
**(Espletamento delle gare)**



1. Ai fini dell'espletamento delle gare relative ai contratti di concessione e di appalti di lavori, la S.U.A.R., le sue articolazioni funzionali nonché gli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 2/2021, applicano quanto previsto dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti di partecipazione, tra cui il possesso del DURC, ai fini della ammissione, le imprese concorrenti agli affidamenti di lavori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - certificato di attestazione SOA, per i lavori ove prescritto dalla normativa vigente;
  - certificazione di qualità aziendale ove prescritto dalla normativa vigente;
  - assenza, nell'ultimo triennio, di sanzioni da parte di Anac che determinino la sospensione dalla possibile acquisizione di futuri contratti pubblici evincibile dai dati inseriti nel Casellario Informatico.

 5 

1. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare di lavori la SUAR, le sue articolazioni funzionali e le altre Amministrazioni, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 2/2021, tenendo conto dell'importo e delle criticità dei lavori da aggiudicare e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, procedono applicando prevalentemente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione dell'80% dei punti all'offerta tecnica.
2. Per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 la S.U.A.R. e le sue articolazioni funzionali nonché gli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 2/2021, utilizzeranno, nel caso di procedure negoziate, gli elenchi di operatori economici formati a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 1619/2022.

#### **Articolo 9 (Sistema di relazioni)**

1. Al fine di assicurare un'adeguata informazione l'Amministrazione che cura l'esecuzione del contratto trasmette alle parti firmatarie del protocollo di intesa le "notifiche preliminari" di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica preliminare, i soggetti interessati possono chiedere l'attivazione di un confronto con l'impresa interessata per ricevere da questa informazioni su conduzione del contratto, cronoprogramma di realizzazione delle opere e proiezione di sviluppo occupazionale dell'intervento.

#### **Articolo 10 (Assunzione di manodopera)**

1. Nel caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti che si caratterizzano per la loro durata nel tempo, che prevedano il subentro in appalti già in essere è prevista una premialità pari ad almeno il 20 % per il mantenimento occupazionale con le medesime condizioni contrattuali e economiche.
2. Nel caso in cui l'impresa debba procedere con nuovi inserimenti di personale, assumeranno almeno un lavoratore svantaggiato da individuare sulla base di uno dei criteri di seguito individuati:
  - soggetti beneficiari del RDC;
  - soggetti percettori di NASPI;
  - soggetti con problematiche lavorative (perdita o soppressione del posto di lavoro, difficoltà di reinserimento lavorativo, esaurimento, strumenti sostegno al reddito vulnerabilità sociale) segnalati dai centri per l'impiego del territorio, per i quali sia attivabile la procedura prevista;
  - per il settore delle costruzioni: soggetti disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, con almeno 500 ore versate nell'ultimo biennio o 1000 ore versate a titolo di oneri presso le Casse Edili della Liguria.

#### **Articolo 11 (Sicurezza del lavoro)**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. l'Amministrazione, attraverso i soggetti di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, fermi restando gli obblighi in capo alle imprese esecutrici, controlla gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso di attività che le opere comportano.
2. Ciò consiste nella preliminare verifica documentale propedeutica all'accesso al cantiere, con riguardo alla documentazione relativa alla salute e alla sicurezza del personale impiegato, alle procedure di lavoro, ai mezzi e alle attrezzature da impiegare.





3. L' idoneità di detta documentazione è condizione necessaria per l'accesso al cantiere.
4. La verifica è effettuata nel corso dei lavori, con il controllo in cantiere delle lavorazioni eseguite e delle misure di sicurezza previste, evidenziando azioni correttive e richiami per inadempienza.
5. Sono altresì svolte periodiche riunioni di coordinamento delle diverse lavorazioni, alla presenza del Coordinatore per la sicurezza.
6. Le parti al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori nelle fasi realizzative, convengono di coinvolgere i CPT competenti per territorio le cui modalità saranno definite con apposita e separata intesa. Il RUP nel caso dovesse riscontrare situazioni particolari informerà tempestivamente il CPT competente, ovviamente, fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di segnalazione delle violazioni in materia di sicurezza del lavoro precisamente stabiliti dalle pertinenti norme del d.lgs. n. 81/2008 e smi.
7. Le strutture sanitarie pubbliche definiscono un adeguato piano di presidi medici fissi di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza dei cantieri.
8. Nel caso di attività non sussumibili nell'ambito del settore edile, l'Amministrazione che esegue il contratto si impegna a convocare le parti firmatarie del presente protocollo al fine di verificare la predisposizione in cantiere di apposite convenzioni per l'intervento del servizio 118, del presidio medico permanente, della presenza del medico di base e del servizio di soccorso da parte dei V.V.F.

## **SEZIONE II**

### **Appalti di servizi e forniture**

#### **Articolo 12**

##### **(Contrattazione d'anticipo)**

1. La S.U.A.R., le sue articolazioni funzionali o gli Enti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/2021, in caso di appalti di servizi già in corso, prima dell'avvio della relativa procedura di gara, si confrontano, in ordine al tenore della clausola sociale nonché condizioni dell'appalto e del contratto di riferimento applicato ai lavoratori con le OO.S.S. firmatarie del presente protocollo.
2. La SUAR o, comunque, l'Amministrazione che cura la fase della gara avvia, la contrattazione di anticipo che consiste nell'obbligo di esaminare congiuntamente tra imprese aggiudicatrici e OO.SS. firmatarie, materie quali organico, dipendenti dell'impresa, sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto per gli appalti in oggetto con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.


#### **Articolo 13**

##### **(Espletamento delle gare)**

1. Ai fini dell'espletamento delle gare relative ai contratti di concessione e di appalti di servizi, la S.U.A.R., le sue articolazioni funzionali nonché gli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 2/2021, applicano quanto previsto dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti di partecipazione, tra cui il possesso del DURC, ai fini della ammissione, le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - certificazione di qualità aziendale, ove prescritto dalla normativa vigente o comunque ove coerente con i criteri di pertinenza, logicità, ragionevolezza, e congruità rispetto all'obiettivo perseguito e all'oggetto del contratto;
  - assenza, nell'ultimo triennio, di sanzioni da parte di Anac che determinino la sospensione dalla possibile acquisizione di futuri contratti pubblici evincibile dai dati inseriti nel Casellario Informatico.
3. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare per servizi e forniture la SUAR, le sue articolazioni funzionali e le altre Amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/2021, ove



7



facoltizzate all'espletamento delle stesse, di norma applicano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa almeno prevedendo l'attribuzione dell'80% dei punti all'offerta tecnica.

**Articolo 14**  
**(Sistema di relazioni)**

1. Nel caso di appalti di servizi *labour intensive* aventi particolare rilevanza ed individuati dalla SUAR, l'Amministrazione che esegue il contratto ovvero la SUAR stessa nel caso curi anche l'esecuzione dell'appalto convoca preventivamente alla cantierizzazione o al riavvio degli interventi le parti firmatarie del presente protocollo di intesa al fine di esporre il cronoprogramma dei lavori, il piano degli affidamenti e le previsioni occupazionali anche con riguardo alla formazione del personale interessato.
2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione l'Amministrazione che cura l'esecuzione del contratto trasmette alle parti firmatarie del protocollo di intesa le "notifiche preliminari" di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica preliminare, i soggetti interessati possono chiedere l'attivazione di un confronto con l'impresa interessata per ricevere da questa informazioni su conduzione del contratto, cronoprogramma di realizzazione delle opere e proiezione di sviluppo occupazionale dell'intervento.
4. Ove necessario l'Amministrazione che esegue il contratto ovvero la SUAR nel caso curi anche l'esecuzione dell'appalto promuove, tra le parti firmatarie del presente protocollo di intesa e l'aggiudicatario, un confronto per addivenire alle intese necessarie per la gestione del contratto, incluse le disposizioni concernenti, orari di lavoro, turni, logistica, applicazione del CCNL e dei contratti integrativi.


**Articolo 15**  
**(Assunzione di manodopera)**

1. Nel caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti che si caratterizzano per la loro durata nel tempo che prevedano il subentro in appalti già in essere, è prevista una premialità pari ad almeno il 20 % per il mantenimento occupazionale con le medesime condizioni contrattuali e economiche.
2. Nel caso in cui si debba procedere con nuovi inserimenti di personale, si assumerà almeno un lavoratore svantaggiato da individuare tra i soggetti disoccupati percettori o meno di ammortizzatori sociali.


**Articolo 16**  
**(Sicurezza del lavoro)**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. l'Amministrazione, attraverso i soggetti di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti pubblici, fermi restando gli obblighi in capo alle imprese esecutrici, controlla gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso di attività che le opere comportano.
2. Sono altresì svolte periodiche riunioni di coordinamento delle diverse lavorazioni, alla presenza del Coordinatore per la sicurezza.
3. Le strutture sanitarie pubbliche definiscono un adeguato piano di presidi medici fissi di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza dei cantieri. L'amministrazione che esegue il contratto si impegna a convocare le parti firmatarie del presente protocollo al fine di verificare la predisposizione in cantiere di apposite convenzioni per l'intervento del servizio 118, del presidio medico permanente, della presenza del medico di base e del servizio di soccorso da parte dei V.V.F.

Letto, confermato e sottoscritto.




REGIONE LIGURIA




A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and appears to be the name of the Region of Liguria.

CGIL Liguria




A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the CGIL Liguria representative.

CISL Liguria



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the CISL Liguria representative.

UIL Liguria



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the UIL Liguria representative.